

REGOLAMENTO (CEE) N. 958/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1992

che istituisce una sorveglianza comunitaria preventiva e a posteriori applicabile alle importazioni di alluminio greggio del codice NC 7601, originario degli Stati indipendenti derivati dall'ex Unione sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato istituito dal suddetto regolamento,

considerando che la Commissione è stata informata del fatto che le importazioni nella Comunità di alluminio greggio non legato del codice NC 7601 10 00, originario degli Stati indipendenti derivati dall'ex Unione sovietica⁽³⁾, registrano una rapida crescita che può perturbare il mercato comunitario dell'alluminio e avere conseguenze negative sulla situazione dei produttori comunitari interessati; che dette importazioni sono passate da 10 734 t nel 1988 a 12 586 t nel 1990 raggiungendo 122 957 t nel 1991;

considerando che, secondo i dati disponibili, il consumo comunitario dei prodotti in questione ha avuto un'evoluzione variabile passando da 3 912 900 t nel 1989 a 4 022 600 t nel 1990 e a 3 092 200 t nei primi nove mesi del 1991;

considerando che l'industria comunitaria dei prodotti simili o concorrenti, situata in tutti gli Stati membri, ha sottolineato che la propria situazione si è progressivamente deteriorata tra il 1989 e il 1991, come dimostra l'andamento dei seguenti indicatori economici:

- la capacità produttiva è diminuita di 97 000 t nel 1991 e, secondo una prima stima, la diminuzione prevista per il 1992 sarà di 298 000 t;
- la produzione totale è passata da 2 371 700 t nel 1989 a 2 344 900 t nel 1990 e a 1 680 300 t nei primi nove mesi del 1991;
- le vendite del prodotto comunitario sono diminuite passando da 688 211 t nel 1989, a 456 252 t nel 1990 e a 228 611 t nei primi nove mesi del 1991;

(1) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1.

(3) Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina.

— si sono formate delle notevoli scorte parallelamente alla diminuzione delle vendite e nonostante l'accresciuto sottosfruttamento delle capacità produttive; dette scorte sono passate da 1 576 000 t nel 1989 a 1 522 000 t nel 1990 e a 1 753 000 t alla fine del 1991;

— i risultati finanziari delle imprese del settore hanno registrato, nel periodo 1989-1991, delle perdite rilevanti; gli investimenti per il rinnovamento tecnico e l'ammodernamento del settore non hanno raggiunto gli obiettivi previsti;

considerando che risulta che 400 000 t di alluminio originario di tali paesi terzi sarebbero immagazzinate in Europa sotto il regime dei depositi doganali, principalmente, in territorio comunitario;

considerando che la capacità di esportazione verso la Comunità degli Stati indipendenti derivati dall'ex Unione sovietica sembra essere aumentata a causa della diminuzione del consumo interno provocata dalle difficoltà economiche esistenti;

considerando che tale situazione rischia di provocare un ulteriore aumento delle importazioni di alluminio greggio originario di tali paesi nella Comunità e di recare grave pregiudizio ai produttori comunitari interessati;

considerando che, per seguire l'evoluzione delle importazioni e individuare rapidamente le eventuali conseguenze negative sulla situazione dell'industria comunitaria interessata, è opportuno istituire una sorveglianza comunitaria delle importazioni prevedibili e delle importazioni effettuate;

considerando che è opportuno estendere detta sorveglianza alle leghe d'alluminio dei codici NC 7601 20 10 e 7601 20 90, per comprendere l'insieme dei flussi d'importazione relativi all'alluminio greggio ed evitare in tal modo eventuali distorsioni del traffico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 1° maggio 1992 l'immissione in libera pratica nella Comunità di alluminio greggio dei codici NC 7601 10 00, 7601 20 10 e 7601 20 90, originario degli Stati indipendenti derivati dall'ex Unione sovietica forma oggetto di una sorveglianza comunitaria preventiva e a posteriori, conformemente alla procedura stabilita dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82.